

NOTA INFORMATIVA PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE E SICUREZZA PROPRIA NONCHE' DI TERZI

- Oggetto:**
1. Obblighi degli allievi¹ ex D.Lgs. 81/2008.
 2. Gestione emergenze.
 3. Lavoratrici madri.

1. Obblighi lavoratori ex artt. 20 e 44 D.Lgs. 81/2008.

Art. 20. - Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;*
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;*
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;*
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;*
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;*
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;*
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;*
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;*
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.*

¹ D.Lgs. Governo n° 81 del 09/04/2008

Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato:

*.....
l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;*

.....

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Art. 44. - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

2. Gestione Emergenze.

Gli Alunni

In caso di emergenza l'alunno deve:

- Rientrare in classe (in caso di impedimenti aggregarsi ad altro docente segnalando la classe di appartenenza)
- Mantenere la calma
- Disporre lo zaino e il materiale didattico sul banco
- Mettere in sicurezza le apparecchiature in uso
- Secondo le eventuali disposizioni del docente:
 - Chiudere le finestre
 - Stendersi a terra
 - Tenere uno straccio (bagnato se praticabile) sul naso

In caso di evacuazione l'alunno deve:

- Rientrare in classe (in caso di impedimenti aggregarsi ad altro docente segnalando la classe di appartenenza)
- Interrompere le attività
- Lasciare gli oggetti personali (zaino, materiale didattico e oggetti ingombranti sul banco)
- Riposizionare la sedia/sgabello sotto il banco (in particolare in caso di evacuazione dai locali laboratorio)
- Non aprire le finestre
- Incolonnarsi dietro gli aprifila (designato o primo in elenco presente)
- Rimanere collegato al compagno con una mano sulla spalla
- Rispettare le precedenza
- Seguire le vie di fuga indicate
- Raggiungere la zona di raccolta assegnata
- Mantenere la calma
- Attenersi alle istruzioni dell'insegnante nel caso in cui vi siano degli imprevisti che vadano a modificare le procedure prefissate dal piano
- Nella eventualità di classe momentaneamente “scoperta” ed in caso di indisponibilità di personale addetto il gruppo classe deve raggiungere “guidato” dall'alunno aprifila (designato o primo in elenco presente) la prevista area di raccolta provvedendo, l'alunno aprifila, ad acquisire il registro EMERGENZE/di classe e, l'alunno serrafila (designato o ultimo in elenco presente), a chiudere la porta della propria classe attenendosi alle eventuali indicazioni provenienti dal personale preposto (addetti emergenze, docenti di altre classi ecc.), raggiunta l'area di raccolta segnalare con immediatezza l'assenza del docente al Responsabile Area di Raccolta
- Nella eventualità di gruppi classe (classi smistate) momentaneamente “scoperti” ogni gruppo classe deve, secondo la procedura sopra indicata (acquisizione registro EMERGENZE a cura del gruppo che ne ha la disponibilità), raggiungere l'area di raccolta posizionandosi in prossimità del Responsabile Area di Raccolta al fine di favorire il ricongiungimento del gruppo classe (nel caso in cui nessun gruppo risultasse

accompagnato da docenti comunicare con immediatezza l'assenza del docente al
Responsabile Area di Raccolta)

-Gli alunni non avvalentesi della religione cattolica (studio non assistito) devono recarsi
all'area di raccolta e ricongiungersi alla classe di appartenenza per le operazioni di
verifica presenze a cura del docente di classe.

3. Lavoratrici madri.

In relazione alle “lavoratrici” studentesse il Datore di Lavoro, venuto a conoscenza dello stato di gravidanza (opportuno informare tempestivamente la direzione scolastica dell'eventuale stato di gravidanza), mette in atto, anche in relazione allo svolgimento delle attività motorie, tutte le misure cautelari (anche eventualmente personalizzando il percorso formativo) atte a garantire la eliminazione/minimizzazione dei rischi per le studentesse “lavoratrici” madri in relazione alla quale costituisce utile riferimento quanto riportato nel prosieguo soprattutto nel caso in cui il percorso formativo preveda l'effettuazione di stage formativi.

Informativa ex D.Lgs.151/01 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.).

Le lavoratrici in stato di gravidanza che svolgono lavori “pericolosi, faticosi e insalubri”, così come identificati dal D.Lgs. 151/01, sono per definizione temporaneamente non idonee a svolgere quelle lavorazioni.

Spetta al datore di lavoro, nella valutazione dei rischi effettuata ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi, considerare anche quelli per la salute e la sicurezza delle lavoratrici in gravidanza o in allattamento, definendo le condizioni di lavoro non compatibili e le misure di prevenzione e protezione che intende adottare a tutela delle lavoratrici madri, dandone comunicazione alle dipendenti e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Situazioni che motivano la incompatibilità con lo stato di gravidanza (elenco non esaustivo)

- Postazione eretta: per più di metà dell'orario di lavoro;
- spostamento e sollevamento carichi: se movimentati non occasionalmente carichi superiori ai 5 kg;
- agenti biologici: l'agente biologico che comporta un elevato rischio di contagio nelle comunità, soprattutto nella fascia di età 0-3 anni, è il citomegalovirus, per il quale non esiste sicura copertura immunitaria; la trasmissione avviene attraverso urine e saliva. Il virus della rosolia, data la copertura vaccinale generalizzata dei bambini, non rappresenta un rischio, mentre il virus della varicella costituisce rischio (nelle prime 20 settimane di gestazione) se la lavoratrice non ha copertura immunitaria;
- traumatismi: limitatamente all'assistenza di disabili psichiatrici;
- utilizzo professionale di mezzi di trasporto: in tutte le situazioni in cui la guida su auto rientra tra le attività proprie della mansione e impegna la lavoratrice per una significativa quota dell'orario di lavoro;
- rumore: se L_{ep} uguale o superiore a 80 dB(A) (studi sperimentali ed epidemiologici consigliano di evitare esposizioni a livelli superiori);
- esposizione a sostanze chimiche: solo in caso il rischio comporti la sorveglianza sanitaria;
- esposizione a VDT: il Decreto “Linee guida d'uso dei videoterminali” del 2/10/00 del Ministero del lavoro prevede modifiche delle condizioni e dell'orario

di lavoro in relazione alle “variazioni posturali legate alla gravidanza che potrebbe favorire l’insorgenza di disturbi dorso lombari”.

Situazioni che motivano l’astensione dal lavoro fino a sette mesi dopo il parto:

- Movimentazione manuale dei carichi: qualora sia prevista la sorveglianza sanitaria, ovvero se l’indice di rischio, calcolato secondo le indicazioni UNI EN 1005-2 (costante di peso di 15 kg), è uguale o superiore a 1;
- Traumatismi: situazione che si potrebbe configurare nell’attività di assistenza di disabili psichiatrici;
- Rischio chimico: solo in caso in cui il rischio di esposizione a sostanze chimiche comporti la sorveglianza sanitaria (“rischio non irrilevante per la salute”).

Per ricevuta della presente (firma dello studente o, se minorenni, della persona che ne esercita la potestà/responsabilità genitoriale).

Data

firma studente

Data

firma genitore